

Spedizione in abbonamento postale  
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

**REPUBBLICA ITALIANA**

# **BOLLETTINO UFFICIALE**

## **DELLA REGIONE DELL'UMBRIA**



**PARTI PRIMA e SECONDA**

**PERUGIA - 13 settembre 2006**

Prezzo € 3,40  
(IVA compresa)

**DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A**

PARTE PRIMA

Sezione II

### **ATTI DELLA REGIONE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 1423.**

**Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari» - Approvazione ..... Pag. 3**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2006, n. 1492.**

**Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura» - Approvazione ..... Pag. 17**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2006,  
n. 1492.

**Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura» - Approvazione.**

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)

inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo e debbono essere interrare entro 48 ore dal loro spandimento, ovvero coperti con appositi teli impermeabili o materiale vegetale atto ad evitare infiltrazioni di acque meteoriche, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

### CAPO 3: TRASPORTO

#### Art. 11.

##### *Criteri generali.*

1. Il trasporto dei materiali palabili e non palabili, ai sensi della presente direttiva, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla normativa in materia di rifiuti; ai sensi dell'art. 7, comma 6, del regolamento CE 1774/2002, il trasporto dello stallatico non è assoggettato alle disposizioni dettate dal medesimo regolamento.

2. Quando i materiali di cui al comma 1 vengono destinati alla utilizzazione agronomica, il trasporto, dal luogo di produzione e/o di stoccaggio ai terreni di spandimento, è disciplinato nel modo seguente:

a. il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienico-sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, sottoscritto dal legale rappresentante (o da un suo delegato) dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e dall'eventuale trasportatore, contenente:

- gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- la natura e la quantità degli effluenti trasportati;
- l'identificazione del mezzo di trasporto;
- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
- gli estremi della comunicazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato.

Una copia del documento di accompagnamento deve essere trattenuta dal produttore del materiale trasportato ed una dal destinatario utilizzatore.

Una eventuale terza copia sarà trattenuta dal trasportatore qualora sia diverso dal produttore o dal destinatario utilizzatore;

b. all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, il trasporto deve essere effettuato rispettando il criterio dell'idoneità del mezzo di trasporto onde evitare fuoriuscite o inconvenienti igienico-sanitari senza l'obbligo del documento di accompagnamento di cui al precedente punto a. Tuttavia, il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato da copia della comunicazione di cui ai successivi artt. 12 e 13 dalla quale si evincano le superfici interessate dall'utilizzazione degli stessi materiali.

3. In ogni caso le copie del documento di accompagnamento di cui al precedente punto a., devono essere conservate dagli interessati per almeno quattro anni e, se del caso, messe a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### CAPO 4: COMUNICAZIONE E PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

#### Art. 12.

##### *Comunicazione.*

1. La comunicazione contenente le informazioni di cui all'*allegato 1* alla presente direttiva, deve essere presentata in triplice copia dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento superiore a 6.000 Kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 allegata alla presente direttiva, al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si effettua l'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

2. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione all'autorità competente è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività secondo le seguenti modalità:

— le aziende che producono gli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto A dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui è ubicato il centro aziendale; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto B dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui è ubicata l'azienda; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, devono trasmettere le informazioni di cui al punto C dell'*allegato 1* al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica; la comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

3. L'Amministrazione comunale che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva e provvede a richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa.

4. L'Amministrazione comunale nel cui territorio si intende effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento verifica, in particolare, che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

5. Ciascuna Amministrazione comunale provvede tempestivamente a trasmettere alla Sezione territoriale dell'ARPA Umbria e all'Amministrazione provinciale territorialmente competenti le copie delle comunicazioni pervenute e le eventuali variazioni.

6. Il titolare della comunicazione è tenuto a conservare per almeno 4 anni successivi alla scadenza della comunicazione, tutta la documentazione relativa, comprese le eventuali variazioni, al fine di permettere l'idoneo accertamento da parte delle autorità preposte al controllo.

## Art. 13.

*Comunicazione semplificata.*

1. La comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all'*allegato 2* alla presente direttiva, deve essere presentata in triplice copia dal legale rappresentante dell'azienda con produzione e/o utilizzazione di azoto al campo proveniente da effluenti di allevamento compresa tra 3.000 e 6.000 Kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 allegata alla presente direttiva, al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si effettua l'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

2. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione all'autorità competente è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività secondo le seguenti modalità:

— le aziende che producono gli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto *A* dell'*allegato 2* al sindaco del Comune in cui è ubicato il centro aziendale; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono trasmettere le informazioni di cui al punto *B* dell'*allegato 2* al sindaco del Comune in cui è ubicata l'azienda; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;

— le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, devono trasmettere le informazioni di cui al punto *C* dell'*allegato 2* al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica; la comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

3. L'Amministrazione comunale che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dal presente articolo e provvede a richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa.

4. L'Amministrazione comunale nel cui territorio si intende effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento verifica, in particolare, che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

5. Ciascuna Amministrazione comunale provvede tempestivamente a trasmettere alla Sezione territoriale dell'ARPA Umbria e all'Amministrazione provinciale territorialmente competenti le copie delle comunicazioni pervenute e le eventuali variazioni.

6. Il titolare della comunicazione è tenuto a conservare per almeno 4 anni successivi alla scadenza della comunicazione, tutta la documentazione relativa, comprese le eventuali variazioni, al fine di permettere l'idoneo accertamento da parte delle autorità preposte al controllo.

## Art. 14.

*Comunicazioni successive.*

1. La comunicazione di cui ai precedenti artt. 12 e 13 ha una cadenza periodica di cinque anni.

2. Il soggetto titolare della comunicazione è tenuto tempestivamente a dare informazione scritta all'Amministrazione comunale delle variazioni dei dati contenuti nella stessa. Qualora le variazioni riguardino tipologia, quantità, caratteristiche degli effluenti di allevamento, o ubicazione dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, vanno trasmesse almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività annuali di spandimento.

3. Nel corso dell'annata agraria, almeno due giorni prima dell'inizio di ogni periodo di spandimento degli effluenti, la Sezione territoriale dell'ARPA Umbria competente deve essere informata (ad esempio tramite fax, e-mail) della data di inizio e fine dello spandimento.

## Art. 15.

*Soggetti esonerati alla comunicazione.*

1. Sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui ai precedenti artt. 12 e 13 le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 kg di azoto al campo da effluenti di allevamento, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 allegata alla presente direttiva.

2. Le stesse aziende sono comunque tenute a dimostrare alle autorità preposte al controllo il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

## Art. 16.

*Piano di utilizzazione agronomica.*

1. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, le aziende soggette alla presentazione della richiesta di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC), le aziende che intendono utilizzare liquami secondo i disposti del comma 3 del precedente art. 6, nonché per gli allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA) determinati conformemente alla seguente tabella di conversione:

	UBA
Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni	1,0
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0

hanno l'obbligo di predisporre, oltre alla comunicazione, un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) secondo lo schema di cui all'*allegato 4* alla presente direttiva.

2. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle stesse di azoto, come calcolato secondo le voci della tabella dell'*allegato 4*.

3. Il PUA ha una cadenza di cinque anni, deve essere conservato in azienda o nel fascicolo aziendale per almeno 4 anni successivi alla sua scadenza e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

4. Copia del PUA e/o eventuali variazioni delle informazioni contenute nello stesso vanno trasmesse su apposito supporto informatico al database regionale istituito presso l'ARUSIA con D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005, entro il 31 marzo di ogni anno.

5. La domanda di autorizzazione integrata ambientale prevista per gli allevamenti intensivi di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, deve tener conto di quanto previsto dalla presente direttiva.

#### CAPO 5: IL COMPOSTAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

##### Art. 17.

##### *Compostaggio dei liquami e dei letami.*

1. Nell'ambito dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la Regione Umbria promuove il compostaggio aziendale o consortile dei liquami e dei letami.

2. Per compostaggio di liquami e letami si intende un processo di decomposizione della sostanza organica ad opera di batteri, funghi ed attinomiceti, in presenza di ossigeno. Gli impianti di compostaggio di liquami e letami possono interessare sia le singole aziende sia strutture consortili. Tali impianti dovranno acquisire il permesso di costruire rilasciato dal Comune competente per territorio in quanto fanno parte dell'intero ciclo della utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti. I liquami ed i letami vanno in ogni caso miscelati esclusivamente, sebbene in misura variabile, a materiali ligno-cellulosici quali:

- residui di coltivazioni agricole (quali ad esempio: paglia, pula di riso, stocchi di mais e girasole);
- residui derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale;
- segatura, trucioli, frammenti di legno e sughero provenienti da lavorazioni del legno vergine e, comunque, privi di sostanze tossiche;
- sanse umide ed esauste da reflui oleari.

Il prodotto che ne deriva dà origine ad un ammendante compostato misto nel rispetto dei valori limite previsti all'*allegato 1C* della L. n. 748/84 così come sostituita dal D.Lgs. n. 217 del 29 aprile 2006 (*GU* n. 141 del 20 giugno 2006), relativo a parametri agronomici, ambientali, microbiologici e parassitologici.

3. La Giunta regionale può prevedere, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al trattamento e successivo utilizzo agronomico di effluenti zootecnici.

#### TITOLO III: DISCIPLINA DELLA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B) E C) DEL D.LGS. 152/06 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

##### CAPO 1: MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

##### Art. 18.

##### *Criteri generali.*

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose, provenienti dalle aziende di cui al successivo comma 2 e da piccole aziende agroalimentari così come definite all'art. 4 della presente direttiva, è finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse.

2. Le tipologie di aziende riportate all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06, le cui acque reflue possono essere utilizzate in agricoltura sono le seguenti:

a) quelle dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b) quelle dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità con quanto stabilito dalla presente direttiva, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 5 allegata alla presente direttiva;

c) quelle dedite alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa in materia di tutela delle acque;

b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

4. Per le acque reflue disciplinate dal presente titolo si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

5. La Giunta regionale può individuare ulteriori tipologie di piccole aziende agroalimentari le cui acque reflue possano essere impiegate in agricoltura ai sensi della presente direttiva.

**ALLEGATI**

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)

## ALLEGATO 1

## CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE CON PRODUZIONE/UTILIZZAZIONE AL CAMPO DI AZOTO DA EFFLUENTI ZOOTECNICI SUPERIORE A 6.000 KG/ANNO

## A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda;
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) la consistenza dell'allevamento, la specie, la categoria e l'indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella n. 2 della presente direttiva;
- e) la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti;
- f) il volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella n. 2 della presente direttiva, e tenendo conto degli apporti meteorici;
- g) il tipo di alimentazione ed i consumi idrici;
- h) il tipo di stabulazione ed il sistema di rimozione delle deiezioni adottato;
- i) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

## B) AZIENDE CHE EFFETTUANO LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) l'ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- e) il volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- f) i valori dell'azoto al campo nel liquame e nel

letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;

g) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti e/o dalle quali sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione.

## C) AZIENDE CHE UTILIZZANO AGRONOMICAMENTE EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) la superficie agricola utilizzata aziendale, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e) la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno;
- f) l'estensione dei terreni, al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo;
- g) l'individuazione e la superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
- h) l'ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
- i) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;
- j) le tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
- k) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

COPIA TRATTA DAL BOLL. UFFICIALE

## ALLEGATO 2

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE  
SEMPLIFICATA PER LE AZIENDE CON  
PRODUZIONE/UTILIZZAZIONE AL CAMPO  
DI AZOTO DA EFFLUENTI ZOOTECNICI  
COMPRESA TRA 3.000 E 6.000 KG/ANNO

## A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda;
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati;
- e) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

## B) AZIENDE CHE EFFETTUANO LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);

c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

d) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;

e) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti e/o dalle quali sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

## C) AZIENDE CHE UTILIZZANO AGRONOMICAMENTE EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) la superficie agricola utilizzata aziendale, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e) la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno;
- f) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE